ODCEC m@ster

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

I PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL MODELLO 231

ROBERTA BATTISTIN

06 ottobre 2023

GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Art. 2086, comma 2, c.c. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

In tema di adeguati assetti organizzativi i Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 sono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario che sanciscono il principio di adeguatezza nel governo societario

Modello 231

Il modello per essere

IDONEO

deve essere (anche)

SPECIFICO

La giurisprudenza ha indicato come sia necessaria la definizione di un **modello** elaborato **sulle specificità aziendali** e con **un elevato livello di personalizzazione**.

Il Modello deve essere in grado di prevenire quei rischi-reato specifici della Società.

L'elaborazione dei Modelli Organizzativi

Sulla base del tenore letterale degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, affinché un modello risulti idoneo, è necessario:

- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati" contemplati dalla norma
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", che rappresentino dunque delle contromisure rispetto alle criticità e ai profili di rischio individuati
- "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie", al fine di mitigare il rischio di commissione di alcuni illeciti, con particolare riferimento ai reati di corruzione
- affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo, nei confronti del quale è necessario prevedere specifici obblighi di informazione
- "introdurre un sistema disciplinare" in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative previste dal Modello

Costruzione del Modello 231

Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo (giugno 2021)

Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza (CNDCEC)

Linee guida delle associazioni di categoria di riferimento

L'obiettivo è costruire un sistema di prevenzione dei reati tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE

La costruzione del Modello: elementi metodologici

- ✓ Check up aziendale

- ✓ Risk assesment in ottica 231
  - ❖ esposizione al rischio: rappresentata da interrelazione fra probabilità che il rischio si concretizzi e il relativo impatto potenziale sull'ente

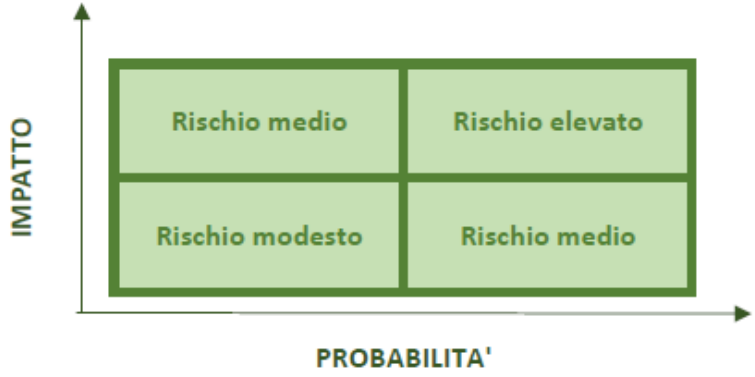

- ✓ Individuazione della soglia di rischio accettabile e gap analysis
  La soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione dei reati tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE

Principi GENERALI per l'elaborazione del Modello

Specificità	Ordinanza cautelare GIP Milano 09.11.2004 «Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo». Il Modello deve contenere «protocolli e procedure specifici e concreti»
Adeguatezza	Un Modello appare adeguato quando dimostra la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti. Il concetto di adeguatezza attiene ad entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello
Attuabilità e condivisione	Le misure organizzative devono essere effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'ente e ai suoi processi operativi. A tal fine risulta imprescindibile il pieno coinvolgimento dei responsabili delle strutture e la programmazione di percorsi informativi e formativi
Efficienza	Sostenibilità del sistema realizzato in termini economico-finanziari e organizzativi
Dinamicità	Il Modello necessita di una costante attività di verifica e aggiornamento in relazione (i) ai mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001) e (ii) alle eventuali modifiche normative intervenute
Unità	Il Modello deve essere sviluppato procedendo ad una valutazione dei rischi e dei processi sensibili che abbracci l'intera organizzazione dell'ente
Coerenza	L'elaborazione del Modello deve mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di risk assesment, i protocolli di prevenzione stabiliti, i principi enunciati nel Codice Etico, il sistema disciplinare previsto e la documentazione predisposta
Neutralità	La redazione del Modello deve essere basata su criteri di neutralità

Principi SPECIFICI per l'elaborazione del Modello

Integrazione fra Modello 231 e altri sistemi	TU 81/2008, L. 262/2005, D.Lgs. 231/2007, ISO 37001, ISO 31000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ecc
Individuazione delle attività sensibili	I processi sensibili devono essere analizzati in relazione a (i) aree/funzioni coinvolte, (ii) modalità di attuazione dell'illecito (anche con riferimento alle attività «strumentali»), (iii) sistema di controllo interno e presidi di prevenzione esistenti, (iv) livello di rischio di commissione dei reati, (v) eventuale introduzione di nuove procedure di controllo e di mitigazione del rischio
Continuità, congruità e integrazione dei controlli	Linee Guida Confindustria – Sistema integrato di gestione dei rischi Codice Corporate Governance (enti quotati) – «L'organo di amministrazione definisce i princìpi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri dell'organo di controllo» Banca d'Italia Circ. 285/2013 - Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, l'organo con funzione di supervisione strategica approva un documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione
Trasparenza e tracciabilità	Lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi – Costruzione di procedure formalizzate
Segregazione delle funzioni	Nessun soggetto può gestire in autonomia un intero processo. Deve esistere separazione fra: decisione; autorizzazione; esecuzione; controllo; registrazione e archiviazione
Gestione delle risorse finanziarie	Necessità di individuare «modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati» (art. 6, comma 2, lett. c, D.Lgs. 231/2001)

Grazie per l’attenzione!